

PARLAMENTO EUROPEO

1999



2004

Commissione giuridica e per il mercato interno

11 giugno 2002

DOCUMENTO DI LAVORO

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici (COM((2002) 92 – (C5-0082/2002 – 2002/0047(COD)))

Necessità di una direttiva e relative problematiche

Commissione giuridica e per il mercato interno

Relatrice: Arlene McCarthy

Perché la Commissione ritiene che sia necessaria una direttiva

Il brevetto europeo è stato oggetto di divergenze interpretative che hanno determinato incertezza giuridica, soprattutto nel Regno Unito e in Germania, che hanno sviluppato la maggior parte della giurisprudenza sulle invenzioni realizzate per mezzo di elaboratori. Tale situazione si deve al fatto che i tribunali non sono tenuti ad attenersi alle decisioni della Commissione di ricorso. Tuttavia, Germania e Regno Unito hanno concordato di seguire le deliberazioni recentemente adottate dalla Commissione di ricorso nella causa *Computer program product I and II*, senza peraltro che gli altri Stati membri ne abbiano seguito l'esempio. Oltretutto è ancora possibile concedere brevetti nazionali. Tale incertezza può incidere sulle decisioni di investimento e sulla libera circolazione delle merci nel Mercato interno.

Le varie tesi

Determinati settori dell'opinione pubblica sostengono a gran voce che il software non deve essere brevettabile. Per considerare seriamente tale tesi, occorre disporre di informazioni complete circa gli effetti che la direttiva proposta potrebbe avere sul software libero e sulla creatività e vitalità dell'industria. Molti sono dell'avviso che gli oppositori del software brevettato non sono stati in grado di dimostrare perché il software che produce effetti tecnici debba cessare di essere brevettabile. Le argomentazioni contro il software brevettato che soddisfa i requisiti della CBE potrebbero validamente applicarsi alla brevettazione in generale: tutti i brevetti infatti concedono un monopolio limitato per ricompensare l'invenzione.

Inoltre il software libero ha prosperato negli ultimi anni parallelamente all'attuale sistema di brevettazione. Come è noto molte società hanno investito miliardi di euro in R&S e tali decisioni di investimento sono state giustificate, tra l'altro, dalla possibilità di ottenere brevetti secondo l'attuale regime. Si sostiene al riguardo che sarebbe quanto mai inopportuno compromettere gli investimenti limitando la brevettabilità del software.

D'altro canto, i brevetti comportano costi indiretti di regolamentazione e d'altro tipo e vi è sempre un equilibrio tra libertà e proprietà intellettuale. Tali considerazioni inducono a ritenere che l'onere della prova debba essere sostenuto dalla minoranza di soggetti che desiderano estendere i limiti del brevettabile (p. es. in direzione della brevettabilità dei metodi commerciali).

Per il relatore l'aspetto più importante è la certezza giuridica. La Convenzione sul brevetto europeo è già vecchia di vent'anni e le consultazioni svolte dalla Commissione europea indicano che la situazione in fatto di certezza del diritto va migliorata. In caso diverso, avverrà che alcuni sosterranno i costi della presentazione delle richieste di brevetto con scarse probabilità di successo, mentre altri - in particolare le Pmi - saranno scoraggiati, per l'eccessiva complessità, dal rivendicare brevetti, perdendo in tal modo ottime opportunità finanziarie. L'incertezza tende a far lievitare i costi in tutte le componenti del sistema brevetti, rendendo arduo prevedere possibili infrazioni e accrescendo la litigiosità. Infine, la complessità delle norme sulla proprietà intellettuale possono rappresentare un ostacolo all'ingresso del mercato.

Questioni preliminari a cui dare una risposta prima di emendare la proposta di direttiva

1. La direttiva è veramente necessaria oppure si può affidare la materia alla Commissione di ricorso e ai tribunali nazionali competenti?
2. Potrà la direttiva conseguire le sue finalità, senza effetti collaterali indesiderati?
3. L'art. 5, che impone artificiose restrizioni sui tipi di rivendicazioni consentite, è in contrasto con il TRIPs? Ha effetto retroattivo? In caso affermativo, con quali conseguenze?
4. La proposta è legalmente ineccepibile, in altre parole garantisce certezza giuridica?
5. E' il caso di muoversi sulla scia degli Usa, che hanno previsto la brevettabilità dei metodi commerciali oppure tale brevettabilità va esclusa in modo chiaro ed esplicito?
6. E' opportuno riesaminare il sistema delle licenze (obbligatorie) per impedire abusi?
7. La questione dei brevetti cosiddetti "banali" pone problemi? Se sì, come vanno affrontati?
8. Quali eventuali rischi comporta il software libero? Se rischi vi sono come è possibile che il software libero e il software proprietario sembrano attualmente coesistere senza problemi?
9. E' possibile affermare che i brevetti possono soffocare l'innovazione, ed eventualmente in che modo?
10. E' possibile quantificare in termini economici/occupazionali i vantaggi/svantaggi della brevettabilità del software?
11. Quali eventuali ripercussioni, di qualunque natura, potranno avere sulle Pmi eventuali interventi in questo settore?
12. Qual è l'incidenza del TRIPs?
13. La CBE non si limita agli Stati dell'UE. Cosa comporta tale stato di cose in caso di adozione della direttiva?
14. E' il caso di riformulare il considerando 18 e l'articolo 6 della proposta di direttiva per consentire la decompilazione dei programmi per esigenze di interoperabilità, così come fa la direttiva 91/250?